

Codice A1419A

D.D. 3 febbraio 2022, n. 163

"FONDAZIONE SPOTO" con sede in Torino. Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001.



ATTO DD 163/A1419A/2022

DEL 03/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: "FONDAZIONE SPOTO" con sede in Torino. Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001.

Premesso che:

il Presidente della "Fondazione Spoto" con sede in Torino, Via Madama Cristina n. 71, ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02.04.2001, acquisita al prot. n. 28958 del 09/08/2021, con atto a rogito del dott. Fabrizio Olivero, notaio in Torino, rep. n. 20930 del 28/07/2021, registrato presso l'ufficio territoriale Torino 1 il 30/07/2021 al n. 41519/1T;

vista la sospensione del procedimento, di cui alla nota prot. n. 39688 del 10/11/2021, con cui Regione Piemonte richiedeva dei chiarimenti circa il patrimonio minimo indisponibile dell'Ente;

visto il riscontro di cui alla nota prot. n. 43761 del 09/12/2021, con cui la Fondazione ha fornito i chiarimenti richiesti dalla Regione Piemonte;

la Fondazione anzidetta ha tra i suoi scopi principali *"la promozione e la diffusione della cultura, delle arti e dello spettacolo, la valorizzazione, la formazione e la promozione dei talenti in campo artistico, anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, rappresentazioni teatrali e cinematografiche"*, come meglio descritto e precisato all'art. 3 dello Statuto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n- 18-5603 dell'11.09.2017, a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione sono stati conferiti mediante assegni circolari non trasferibili la somma di € 80000,00 (euro ottanta mila virgola zero zero)

preso atto che la Direzione Cultura e Commercio, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata della Fondazione ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, con nota prot. n. 934 del 12/01/2022, non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro degli uffici competenti;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al numero 1533 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, della "Fondazione Spoto" con sede in Torino. Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto

non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

Sono organi necessari della Fondazione il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dello stesso, che è anche Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Vice Presidente della Fondazione, ed i Fondatori.

Sono organi eventuali della Fondazione il Segretario ed il Tesoriere (le cui funzioni, in caso di mancata nomina, sono svolte dal Vice Presidente), i Sostenitori il Direttore ed il Comitato Artistico.

Sono Fondatori della Fondazione, in considerazione dell'intervento allo sviluppo del Teatro Colosseo, i signori Claudia Spoto e Andrea Spoto e la Colosseo Srl.

Possono essere designate quali Fondatori, anche successivamente, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano alla realizzazione dei programmi della Fondazione impegnandosi a contribuire su base pluriennale mediante erogazioni in denaro, beni o servizi e che siano come tali ammesse dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, acquisito il parere vincolante del Presidente e del Vice Presidente. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, su delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti dello stesso, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi *una tantum* in denaro, beni o servizi o per motivi di chiara fama nel campo di attività della Fondazione stessa.

Per ottenere la qualifica di Fondatori o di Sostenitori, tali soggetti dovranno possedere i requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9, lettera f) del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento le modalità di coinvolgimento e partecipazione dei Fondatori e dei Sostenitori alla vita della Fondazione.

Art. 5) Esclusione e recesso dei Fondatori e dei Sostenitori

I Sostenitori ed i Fondatori che non siano membri a vita possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti dello stesso e comunque con il voto favorevole del Presidente e del Vice Presidente, per grave inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni o le prestazioni a sostegno della Fondazione;
- venir meno dei requisiti per i quali sia stata riconosciuta la qualifica di Sostenitore;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- in caso di Sostenitori persone giuridiche, estinzione, apertura di procedure di liquidazione, fallimento o apertura di procedure concorsuali.

I Sostenitori ed i Fondatori possono recedere dalla Fondazione con un preavviso di tre mesi.

Art. 6) Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 7) Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni di cui la stessa è stata dotata all'atto della sua costituzione.

Esso potrà essere aumentato con:

- donazioni, offerte, elargizioni e disposizioni testamentarie, con le modalità e sotto le condizioni prescritte dalla legge in materia;
- eventuali altri contributi attribuiti da enti pubblici e privati, locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali;
- ogni altra entrata che concorra alla formazione dell'attivo, ivi comprese le entrate derivanti dall'esercizio delle attività di organizzazione di spettacoli, eventi, concerti e più in generale di tutte le iniziative organizzate per il conseguimento delle finalità della Fondazione;

- i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è da destinarsi integralmente agli scopi istituzionali e non potrà essere ripartito o destinato a finalità diverse né durante la vita della Fondazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione salve le deroghe di legge. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati, comunque, ai predetti scopi istituzionali, nonché alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8) Consiglio di Amministrazione. Nomina

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 ad un massimo di 7 membri.

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati a vita all'atto della costituzione della Fondazione nelle persone rispettivamente di Claudia Spoto e Andrea Spoto.

In caso di aumento del numero dei componenti del Consiglio, il nuovo numero degli stessi è deciso dal Consiglio di Amministrazione con separata delibera, assunta prima di quella con cui si individuano i nuovi componenti.

In caso di riduzione del numero dei componenti del Consiglio, il nuovo numero degli stessi è deciso dal Consiglio di Amministrazione, acquisita la disponibilità di alcuni dei vecchi componenti a presentare le dimissioni.

I membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 giorni nei soli casi di dimissioni, permanente impedimento o decesso dei titolari. Nell'impossibilità di procedere ad una nomina, entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione i figli del membro a vita deceduto o colpito da permanente inadempimento.

In caso di rinuncia o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo del Presidente l'altro membro a vita designa il nuovo Presidente.

Gli ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai Fondatori, a maggioranza assoluta degli stessi. In caso di Consiglio di Amministrazione di 7 componenti, uno di essi sarà nominato dai Sostenitori, secondo modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I consiglieri che non siano membri a vita del Consiglio di Amministrazione

- durano in carica 3 anni,
- sono rieleggibili,
- decadono dal loro incarico in caso di loro assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive
- possono essere revocati con le stesse modalità e le medesime maggioranze richieste per la loro nomina.

Art. 9) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite la determinazione delle linee guida e degli orientamenti generali nonché l'attività di indirizzo strategico e di pianificazione dell'attività della Fondazione.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione:

- a) può nominare il Segretario e il Tesoriere;
- b) può nominare il Direttore ed i componenti del Comitato artistico;
- c) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio preventivo anche finanziario dell'anno successivo;
- d) approva il Bilancio consuntivo (costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa), il rendiconto finanziario di ogni anno solare e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione e delle iniziative svolte;
- e) delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite per legge;

Luciano Teste
Anna Rosa Teste

Claudia Spoto

Andrea Spoto

Osvaldo G. v.e.



- f) decide sugli indirizzi sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g) stabilisce i programmi e gli indirizzi della Fondazione;
- h) delibera le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e approva regolamenti e procedure necessari per l'attività della Fondazione;
- i) determina nel dettaglio i requisiti prescritti per conseguire le qualifiche di Fondatore e Sostenitore;
- j) delibera l'ammissione dei Fondatori con delibera assunta a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, e comunque con il voto favorevole del Presidente e del Vice Presidente;
- k) delibera l'esclusione dei Fondatori con delibera assunta a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, escluso il solo Fondatore nei cui confronti è assunta la delibera, acquisito il parere vincolante del Presidente e del Vice Presidente;
- l) delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'ammissione e l'esclusione dei Sostenitori;
- m) approva eventuali accordi tra la Fondazione ed enti pubblici o privati;
- n) delibera con l'eventuale consenso delle Autorità competenti lo scioglimento della Fondazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto;
- o) delibera su ogni altra materia riservata allo stesso dallo Statuto.

Art. 10) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto od in parte, i suoi poteri, anche con procure *ad negotia*, ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi della consulenza di esperti e di professionisti.

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di più della metà dei suoi componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Unicamente nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da più di due componenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta anche elettronica o altro mezzo o consegnato almeno sette giorni prima della data della riunione; l'avviso di convocazione dovrà specificare la data, l'ora ed il luogo della riunione e indicare l'argomento da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo (telegramma, fax, e-mail), almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della riunione. Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono validamente tenersi anche per audio conferenza, videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori. E' pertanto necessario che: (i) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica la documentazione eventualmente predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di inviare e ricevere tempestivamente la relativa documentazione; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Consiglio di Amministrazione totalitario) i luoghi audio/video

collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà la misura del compenso per il Presidente e per i consiglieri cui sia stata conferita una delega operativa. A tutti i consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 11) Presidente

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento o delega, al Vice-Presidente, spetta la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Nel rispetto delle linee guida e degli indirizzi generali determinati dal Consiglio di Amministrazione, e fatte comunque salve le attribuzioni di quest'ultimo, quali determinate dall'articolo 9 del presente statuto, il Presidente è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, ivi compresa l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente della Fondazione, determinandone il trattamento giuridico ed economico.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale e di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione stesso nella sua prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati per giudizi avanti a qualunque Autorità, nominare arbitri, periti e consulenti.

Art. 12) Tesoriere

Il Consiglio di Amministrazione può, eventualmente, nominare un Tesoriere, anche esterno al Consiglio di Amministrazione stesso, con il compito della tenuta contabile della Fondazione ed il potere di eseguire tutte le opportune operazioni bancarie, anche rilasciando deleghe e procure *ad hoc*.

Art. 13) Direttore

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore, anche esterno al Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, provvede a stabilirne la durata in carica ed a fissarne il relativo compenso.

In armonia con l'ordinamento normativo ed organizzativo della Fondazione, il Direttore assiste e coadiuva il Presidente nell'attività amministrativa e gestionale della Fondazione e nel coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici; con l'ausilio di un eventuale responsabile dei servizi amministrativi, controlla e verifica la gestione di cassa e collabora con il Tesoriere. Il Direttore avrà la funzione di supporto all'organizzazione ed il coordinamento tecnico-scientifico dei corsi.

Il Direttore provvede a predisporre il progetto del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo annuale. Al Direttore potranno essere attribuite procure *ad negotia* nei limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14) Comitato Artistico

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Comitato Artistico. Ove previsto, il Comitato Artistico è costituito da tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione fra persone di specchiata moralità e di provata competenza nei campi di attività della Fondazione.

Il Comitato Artistico svolge funzione di consulenza e proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alle iniziative da assumere al fine del perseguimento dell'oggetto della Fondazione.

Art. 15) Chiusura dell'esercizio finanziario

Autunnie Mli Equo Teste
Anna Paola Teste

Scopo



Chiusura Bilancio



L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 16) Modifiche statutarie

Il Consiglio di Amministrazione delibera le modifiche dello Statuto sociale a maggioranza dei suoi componenti, purché con il voto favorevole del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 17) Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione occorre il voto di almeno i tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi comunque e necessariamente, tra i favorevoli a tale delibera, il Presidente ed il Vice Presidente.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed indicandone le relative funzioni.

Il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative secondo le determinazioni dei Fondatori, o comunque ad altre organizzazioni non lucrative aventi le medesime finalità della Fondazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Copia in conformità dell'originale firmato a mente di legge
composta di dodici fasciate e rilasciata da
me dott. proc. Fabrizio OLIVERO Notaio alla residenza di
Torino

Torino il 30 luglio 2021

